



Il presente atto è stato affisso
all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 14/01/22 al 29/01/22
e per giorni 15 consecutivi.

Gioi, 14/01/22
IL MESSO COMUNALE

COMUNEDI GIOI
P.ZZA A. MAIO – 1784056 GIOI (SA)
TEL. 0974-991026 FAX 991503
COD.FISC. 84000570659 P. IVA 02623820657
Email ragioneria@comune.gioi.sa.it www.comune.gioi.sa.it

Servizio Finanziario e Amministrativo

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 04

DEL 13/01/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO", DA DESTINARE ALL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI GIOI.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI e qui integralmente recepiti:

- la delibera di C.C. n. 12 del 08/06/2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021/2023;
- la delibera di C.C. n. 13 del 08/06/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n. 34 del 06/05/2021, con la quale si è, tra l'altro, programmata l'assunzione, per l'anno 2021, di n. 1 unità, cat. C (C1), profilo professionale "istruttore tecnico", con contratto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali), mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie di altri enti ovvero tramite altre forme di reclutamento previste dalle vigenti leggi in materia, previo espletamento delle formalità di legge;
- il decreto del Sindaco prot. n. 2022 del 31.08.2021 recante la nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'area amministrativa-finanziaria;

RILEVATA, pertanto, la propria competenza ai sensi degli artt. 97, 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 46 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede:

- al primo comma, che "La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dalle presenti disposizioni e dal bando per l'ammissione ai concorsi, avviene a cura dell'ufficio Personale";
- al quarto comma, che "L'ammissione o l'esclusione dal concorso viene disposta con determina del Responsabile dell'ufficio Personale...";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m. e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." e in particolare il Titolo II, Capo III
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 51 del 04/11/2014;

VISTA la propria determinazione n. 50 del 21.10.2021 con la quale è stato indetto il concorso pubblico in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- l'avviso riguardante il suddetto bando di concorso è stato pubblicato, come per legge, anche nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - concorsi ed esami n. 97 del 07/12/2021;

- il termine per la presentazione delle domande di ammissione risulta scaduto in data 7 gennaio 2022;

- sono pervenute al protocollo dell'Ente nr. 31 (TRENTUNO) domande di partecipazione al concorso e le stesse sono state prese in esame da parte del sottoscritto Responsabile del servizio;

CONSIDERATO

- che l'art. 4 del bando di concorso, a proposito di tale modalità di invio prevede: "...a pena di esclusione, saranno accettate esclusivamente le domande spedite entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza sopra indicato, da una casella di posta PEC personale intestata e riconducibile al candidato, e contenenti la **domanda e la documentazione allegata elaborata in formato "pdf", sottoscritta con firma analogica confermata con sistema di firma digitale qualificata del candidato(...)**";

- che i candidati VERDEVALLE GILDO, GARGANO GIUSEPPE, OLIVA ANDREA, FARAO RICCARDO E PAUCERA LUIGI hanno trasmesso la domanda di partecipazione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) con sottoscrizione analogica non confermata con sistema di firma digitale;

CONSIDERATO, tuttavia, che, come da pacifica giurisprudenza (es. TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. I - sentenza 18 gennaio 2018 n. 167, in materia di concorsi pubblici), in tali casi, l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente (come nei casi in esame al punto precedente) consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma e che, pertanto, è sufficiente la PEC senza firma digitale;

RICHIAMATO, ALTRESÌ, A CONFORTO DI QUANTO SOPRA, anche il D.P.C.M. 6 maggio 2009, art. 4, comma 4, il quale prevede che "le pubbliche amministrazioni accettino le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 85 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo";

RITENUTO, PERTANTO, CHE, a seguito della verifica delle domande pervenute e relativi allegati:

- risultano da ammettere alla selezione n. 30 (trenta) candidati, in quanto in possesso dei requisiti per l'ammissione previsti dal bando di concorso, come da allegato elenco dei "candidati ammessi", che forma parte integrante e sostanziale della presente;

- risulta da escludere dalla selezione n. 1 (uno) candidato per difetto dei requisiti di ammissione previsti dal bando, segnatamente per difetto del titolo di studio richiesto (art. 2 - "Requisiti per l'ammissione"), avendo egli dichiarato di possedere il seguente titolo di studio: "diploma alberghiero", come da allegato elenco dei "candidati non ammessi", che forma parte integrante e sostanziale della presente;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l'obbligo di astensione come disposto dall'art. 7 del DPR 62/2013;

RITENUTO che il presente provvedimento rispetti i canoni della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

3) **DI AMMETTERE**, con riserva, al concorso pubblico per la copertura, con contratto **A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18 ORE SETTIMANALI)**, **DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO"**, **DA DESTINARE ALL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI GIOI**, i candidati riportati nell'allegato elenco "CANDIDATI AMMESSI", che forma parte integrante e sostanziale della presente, in quanto risultano in possesso dei requisiti per l'ammissione previsti dal bando di concorso;

4) **DI ESCLUDERE** dal predetto concorso pubblico il candidato riportato nell'allegato elenco "CANDIDATI NON AMMESSI", che forma parte integrante e sostanziale della presente, per le motivazioni di cui in premessa, ossia per difetto dei requisiti di ammissione previsti dal bando, in quanto **NON** risulta essere in possesso del titolo di studio richiesto (art. 2 - Requisiti per l'ammissione);

5) **DI DARE ATTO** che non si procederà alla prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando di concorso, in quanto il numero delle domande pervenute consente di non espletare la predetta prova;

6) **DI DARE ATTO** che, con successivi provvedimenti, si provvederà:

- sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dal vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, alla nomina della Commissione Esaminatrice, che sarà competente per l'espletamento della prova scritta e della prova orale;

- all'affidamento del servizio di supporto tecnico ad agenzia specializzata per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova (come previsto dall'art. 7 del bando di concorso);

- a stabilire il calendario delle prove concorsuali;

7) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che, con successivo separato provvedimento, verranno approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle prove concorsuali, mediante predisposizione di apposito protocollo COVID-19 sulla base del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art. 1, comma 10, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, validato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 29 marzo 2021, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove

selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19;

8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e non necessita, pertanto, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9) **DI DARE ATTO**, infine, che il presente provvedimento e gli allegati elenchi sono rilevanti ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10) **DI DISPORRE** che, a cura dei competenti uffici, il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Gioi, 13 gennaio 2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott. Antonio Nicoletti



Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, si dichiara che il firmatario dell'atto è il Responsabile dell'area amministrativa finanziaria, dott. Antonio Nicoletti, la cui firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.